

CAMERA DEI DEPUTATI N. 205

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOTTA

Presentata il 19 luglio 1983

Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'urgente e non più differibile necessità di dotare l'Arma dei Carabinieri di adeguate sedi per alloggiare convenientemente i suoi organismi periferici e la impossibilità di risolvere altrimenti il grave problema per la nota carenza di infrastrutture, suggeriscono di predisporre un provvedimento di legge inteso a realizzare un programma straordinario, articolato nel suo sviluppo, secondo esigenze e priorità pianificate, per la costruzione di caserme da parte dello Stato da destinare all'Arma dei Carabinieri.

L'unitarietà del programma, in funzione delle caratteristiche costruttive e tipologiche, ed il suo sviluppo, esteso a tutto il territorio nazionale, esigono interventi

snelli e tempestivi che solo in un'ottica di programmazione possono essere preventivamente individuati, assicurando, per tal verso, certezza delle commesse e puntuale graduazione degli impegni di spesa.

Il ricorso agli investimenti pubblici, oltre a costituire elemento trainante di ripresa economica, assicura:

allo Stato un utile impiego delle sue risorse, prima fra tutte quella delle forze di lavoro in uno dei settori tra i più penalizzati dalla crisi economica (si prevede mediamente l'impiego annuo di circa 2.000 unità lavorative);

alla collettività dei cittadini, servizi moderni ed efficienti, a tutela delle istituzioni democratiche.

La presente proposta di legge, pertanto, non solo porta un contributo socio-economico di rilievo per la soluzione del problema della crisi occupazionale, ma soddisfa preminenti esigenze di interesse collettivo attraverso soluzioni idonee a garantire la sollecita realizzazione di un programma di interventi, in aderenza alla necessità dell'Arma dei Carabinieri di disporre, con urgenza, delle indispensabili infrastrutture.

Il provvedimento assicura:

il razionale soddisfacimento delle fondamentali esigenze operative e logistiche per l'espletamento del servizio di istituto, anche in relazione all'attuale situazione e ad un più vasto quadro previsionale delle suddette inderogabili esigenze;

la uniformità di indirizzi e di soluzioni progettuali con garanzia della disponibilità di immobili pienamente rispondenti nel tempo alle necessità dell'Arma dei Carabinieri;

la possibilità di svincolare l'Amministrazione:

dalla molteplicità dei rapporti locativi attualmente esistenti e del relativo contenzioso inteso ad ottenere il rilascio degli immobili di proprietà privata;

dalla difficoltà di eseguire i necessari adeguamenti funzionali agli immobili in locazione;

il superamento delle situazioni contingenti che, nella maggior parte dei casi, costringono a subire soluzioni di ripiego specialmente sotto il profilo della coesistenza di infrastrutture pubbliche con abitazioni condominiali private, a discapito delle indispensabili esigenze di sicurezza e di rispetto della reciproca indipendenza;

la possibilità di sopperire adeguatamente, anche per quanto riguarda l'alloggiamento, alle crescenti esigenze di mobilità del personale al fine di assicurare il puntuale adempimento del servizio di istituto.

Le esigenze sopradette vengono garantite dalla presente proposta di legge che prevede:

con l'articolo 1 lo stanziamento di 1.450 miliardi per un programma quinquennale straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze, per il completamento, ampliamento, ristrutturazione di quelle già esistenti;

con l'articolo 2 vengono fissate le procedure per dare concreta operatività al programma di cui all'articolo 1. In particolare, si prevede la partecipazione a fianco del Ministero dei lavori pubblici del comando generale dell'Arma per la ubicazione degli interventi, nonché le indicazioni prestazionali, dimensionali e di sicurezza degli interventi stessi.

Per superare, inoltre, possibili contrasti di natura urbanistica si sono assimilati gli interventi previsti dalla presente proposta di legge a quelli destinati alla difesa militare. Tale equiparazione classifica gli interventi in questione tra quelli di interesse primario ed essenziale dello Stato per cui non si pone un problema di compatibilità e di temperamento con altri interessi quali quelli tutelati dalla normativa urbanistica.

Quanto alle modalità puramente esecutive viene infine precisato il ricorso all'Istituto della concessione laddove la realizzazione richiede l'apprestamento di particolari misure di sicurezza. Mentre per interventi diversi da quelli suddetti la competenza è affidata al Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Legione territoriale, sulla base di progetti predisposti ed approvati dal Ministro dei lavori pubblici sentito il comando generale dell'Arma;

con l'articolo 3 si individuano criteri per la concreta ubicazione degli interventi, privilegiando soluzioni che diano garanzia della massima celerità; in particolare:

viene fissato un criterio preferenziale dato dalla utilizzazione di aree o di

immobili già di proprietà dello Stato in modo da evitare le lungaggini procedurali inevitabilmente connesse alla requisizione mediante esproprio;

è altresì previsto che nel caso di non conformità della destinazione di dette aree e immobili rispetto ai piani regolatori, tale ostacolo venga superato con semplice delibera consiliare, che costituisce variante al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione, prevedendo anche interventi sostitutivi della amministrazione centrale in caso di inerzia;

in subordine alla soluzione sopra detta è prevista la possibilità di ottenere dai comuni nei quali sono localizzati gli interventi le aree occorrenti cedendo in permuta aree demaniali, con soluzione in linea a quanto già disposto, per gli alloggi del personale militare, con la legge 18 agosto 1978, n. 497;

l'articolo 4, nel solco di una costante prassi, per evitare di dover procedere alla dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere

di ogni singolo intervento, conferisce questo risultato alla approvazione del progetto.

Viene inoltre stabilito che, fino a quando non verrà approvata una diversa legge sulle indegnità di esproprio e, tenuto conto della imminente dichiarazione di incostituzionalità della legge 29 luglio 1980, n. 385, e successive proroghe, si applicherà la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

con l'articolo 5 si provvede alla indicazione dello stanziamento relativo al primo anno di operatività della legge e della relativa copertura finanziaria. Lo stanziamento in parola è destinato prioritariamente al finanziamento delle attività preliminari all'appalto delle opere, con particolare riferimento alla definizione progettuale dell'intervento. Ciò al fine di consentire, a partire dal 1985, la effettiva e continuativa attuazione delle opere e, conseguentemente, la possibilità di acquisire con gli stanziamenti approvati con la presente legge, gli obiettivi fisici programmati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 1.450 miliardi affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a predisporre e realizzare, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi di istituto della linea territoriale dell'Arma dei Carabinieri, un programma straordinario quinquennale di interventi individuati e localizzati dal comando generale dell'Arma per la costruzione delle nuove sedi di servizio e relative pertinenze nonché la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei Carabinieri.

Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni del Parlamento entro trenta giorni dalla sua approvazione.

ART. 2.

Il programma di cui al precedente articolo è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, su parere del comando generale dell'Arma, che provvede tra l'altro all'indicazione dei luoghi ed aree ove dovranno essere ubicate le opere e dalla precisazione dei requisiti dimensionali, prestazionali e di sicurezza degli interventi di cui alla presente legge.

L'esecuzione degli interventi, la cui realizzazione richiede l'apprestamento di misure di sicurezza, può essere affidata in concessione dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il comando generale dell'Arma, in deroga alle norme vigenti.

Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente, la progettazione è predisposta e approvata dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il coman-

do generale dell'Arma, ed all'affidamento dei lavori provvede il Provveditorato alle opere pubbliche nella cui competenza rientra l'opera, sentita la competente legione.

Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia previste dalla presente legge sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

ART. 3.

Il programma di cui alla presente legge deve essere realizzato utilizzando preferibilmente aree od immobili di proprietà dello Stato.

La scelta delle aree e degli immobili non conformi alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati è disposta con deliberazione del consiglio comunale competente, da adottarsi entro 40 giorni dalla richiesta avanzata dal Ministro dei lavori pubblici o dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Tale deliberazione costituisce, in deroga alle vigenti norme, variante al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione.

La variante adottata ai sensi dei precedenti commi è approvata dalla Regione entro trenta giorni dall'invio dei relativi atti da parte dei comuni.

Ove il Presidente della giunta regionale non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma nei successivi novanta giorni, il Ministro dei lavori pubblici vi provvede con proprio decreto entro trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto.

Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili le aree o gli immobili di cui al precedente primo comma, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare dai comuni o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati di proprietà dello Stato, le aree necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. In tal caso si applicano le

disposizioni dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Limitatamente all'esercizio 1985, il Ministro dei lavori pubblici è, altresì, autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza dell'esercizio stesso, al fine di acquisire edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dall'Arma dei Carabinieri.

Gli atti di trasferimento di immobili tra il Ministero dei lavori pubblici ed i comuni — ai quali si provvederà come per quelli di immobili non statali nonché di edifici di nuova costruzione od in corso di realizzazione, a trattativa privata — non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

ART. 4.

L'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere.

Il procedimento di espropriazione e di occupazione d'urgenza nonché di determinazione delle indennità di espropriazione è regolato fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

ART. 5.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della presente legge sarà iscritto nello stato di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici a partire dal 1984.

La quota per tale anno è fissata in 10 miliardi ed è destinata, in via prioritaria,

alla definizione della progettazione degli interventi finanziati dalla presente legge nonché all'espletamento di tutte le procedure necessarie all'avvio dei lavori.

La progettazione delle opere e dei lavori dovrà tenere conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma.

Per gli anni successivi al 1984 gli importi da iscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici saranno determinati con la legge finanziaria, in relazione alla progressione della progettazione dei lavori.

Alla copertura dell'impegno di lire 10 miliardi derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.